

Area: SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio: Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

Unità Operativa: Urbanistica e Sistema Informativo Territoriale

Proposta di deliberazione di competenza del seguente organo collegiale

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione variante n. 47 al PRGC - Riorganizzazione urbanistica dell'Area industriale Sud-Est di Monfalcone - Zona Schiavetti Brancolo

ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO:

Si propone di adottare il presente provvedimento con IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.03 n. 21 e successive modificazioni

Motivazione: carattere d'urgenza legato alla necessità di approvare la variante nei tempi programmati dall'Amministrazione Comunale

ALLEGATI: SI

Atto soggetto ai seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità TECNICA

Data: 14-11-2014

f.to

Giuseppe MANTO

Non soggetta al parere CONTABILE

Data: 14-11-2014

f.to

Marco MANTINI

Attestazione della sussistenza della copertura finanziaria

Data: <Data>

f.to

RELAZIONE

A seguito delle Direttive urbanistiche approvate con delibera consiliare n. 16/44 dd. 28/07/2010 riguardo la riorganizzazione territoriale dell'area Sud-Est di Monfalcone, in particolare con riferimento all'area industriale Schiavetti - Brancolo e zone limitrofe da riorganizzare tramite variante urbanistica, con propria deliberazione n. 19/67 del 17-10-2013, il Consiglio Comunale ha adottato la variante n. 47 al PRGC ai sensi e con le procedure di cui all'art.63 bis della LR 5/07.

Con questa variante si è ridefinito l'assetto territoriale urbanistico e di destinazione d'uso delle aree circostanti il sedime della prevista bretella stradale di collegamento tra le industrie "Storiche" di Panzano (Fincantieri, Ansaldo - ora Nidec-Asi) e il Casello Autostradale di Redipuglia.

La variante urbanistica proposta, non solo ridisegna l'ambito in funzione delle esigenze date dalla previsione delle infrastrutture viabilistiche, ma amplia la zona nautica "D1e" modificando il perimetro del Parco Urbano "S5e" diviso già in due parti per effetto del passaggio della bretella stradale, senza però apportare variazioni la superficie a verde calcolata come standard urbanistico.

L'area fa parte del Piano Territoriale Infraregionale di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone (LR 3/99) che copre il territorio industriale di interesse regionale "D1" dei Comuni di Monfalcone e Staranzano, che la Regione FVG, con proprio DPR n. 0313/Pres del 15-09-2005 ha approvato complessivamente nella sua componente di "Livello Strutturale Strategico" e, all'epoca, per il solo Comune di Staranzano, anche nella sua componente operativa attuativa.

Visto che l'area oggetto di variante si trova ad una distanza di circa 400 metri dal SIC "Cavana di Monfalcone" e da una zona ZPS "Risorgive di Schiavetti", è stata avviata la procedura di VAS con DC n. 16/68 del 16/10/2012 con la quale l'Autorità Procedente ha individuato gli Enti competenti in materia ambientale e con DG 77/268 del 04-11-2012 l'Autorità competente ha recepito quanto proposto dall'Autorità procedente approvando l'elenco degli enti competenti a cui richiedere il parere vincolante previsto per legge, riservandosi in ogni caso di attivare un processo di partecipazione attiva di enti competenti e soggetti economici e sociali che avessero interesse alla variante al PRGC durante l'iter della variante stessa.

Ai sensi di Legge, con il Rapporto Preliminare Ambientale, il Proponente e l'Autorità Procedente sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione della presente variante al PRGC, sono entrati in consultazione con l'Autorità Competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Il Rapporto Preliminare Ambientale è stato inviato agli Enti di cui all'elenco approvato. Gli stessi Enti hanno inviato il proprio parere entro i tempi previsti dal DLgs 152/2006 e le prescrizioni sono state inserite nel Rapporto Ambientale ricompreso negli atti di variante adottati.

La variante adottata, con i suoi elaborati ed il Rapporto Ambientale sono stati depositati presso la Segreteria comunale dal 18 dicembre 2013 al 17 marzo 2014. Nei tempi di pubblicazione sono stati compresi anche quelli inerenti la procedura di VAS come da art. 14 del DLgs 152/2006

La documentazione di variante è stata pubblicata:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione - BUR n. 51 dd. 18-12-2013;
- sul Quotidiano "IL PICCOLO" - dd. 18-12-2013;
- Affissa all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 8 gennaio 2014, registrato al n. progressivo 48/2014, come da certificazione del Segretario Comunale;
- sul sito Web del Comune di Monfalcone dal giorno 18-12-2014.

Il Segretario Generale ha attestato in data 26 marzo 2014 che dal 18-12-2013 al 17 marzo 2014 avverso la variante n. 47 al PRGC, è stata presentata un'opposizione.

La documentazione di pubblicazione, non viene allegata al presente atto ma è depositata presso l'Unità Operativa Urbanistica e SIT.

L'opposizione (ALLEGATO 1), registrata al protocollo speciale n. 01 - prot. gen. 3912 del 03-02-2014 è stata presentata dalla Società V.AR.VIT. IMMOBILIARE S.r.l., Società controllata dalla Vescovini Group S.p.A., a nome di Federico Vescovini Presidente e legale rappresentante.

L'opponente, quale nuovo proprietario dei terreni interessati dalla previsione della variante, acquistati alla fine del 2013 dalla Società De Franceschi Spa, fa notare che questi ricadono in un'area contigua a quella dello stabilimento industriale (SBE - VARVIT) che risulta necessaria per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, in particolare fa notare l'importanza di questi terreni per la realizzazione di un parco fotovoltaico spostando quello esistente e di conseguenza liberando terreni produttivi per un futuro ampliamento dello stabilimento.

L'opponente richiede una modifica specifica alla normativa tecnica di PRGC (art. 14 comma 15a) - sottozona D1e "Bacino di Panzano" affinché sia consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico), onde fugare ogni dubbio anche se la norma è già prevista dal PRGC vigente.

Nel contempo chiede che tutta l'area di proprietà che con la variante ricade in zona "S5e" a partire dal confine con lo stabilimento esistente venga trasformata in zona "D1e" motivando che gli standard di verde (il quale verrebbe ridotto) sono ampiamente soddisfatti perchè sovrabbondanti.

In base all'art. 63 bis comma 12 e seguenti della LR 5/07 la variante è stata portata all'attenzione dell'Amministrazione Regionale e del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, – *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del FVG – Soprintendenza per i beni Archeologici del FVG*, che ha risposto con nota del 30 luglio 2014, prot. 7660 con la quale ha accertato che non vi sono beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (articoli 12 e 13 del DLgs 42/2004), e non ha ravvisato nulla da eccepire riguardo la variante stessa, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al DLgs 42/04 e la raccomandazione che tutte le Opere Pubbliche in quelle aree saranno soggette alla verifica preventiva di interesse archeologico già in fase di progetti preliminari in quanto la zona è oggetto di frequentazione in età antica, protostorica, romana e medievale perciò tutti gli interventi del sottosuolo da attuarsi nell'area di variante dovranno venire segnalati alla Soprintendenza per un esame di verifica della sussistenza archeologica.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera della Giunta Regionale n. 1859 del 10 ottobre 2014 ha espresso le proprie riserve vincolanti alla variante in oggetto su parere n. 040/14 del 06-10-2014 della Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, (ALLEGATO 2) il cui testo in sintesi è di seguito riportato:

RISERVA N. 1

E' finalizzata alla dimostrazione della compatibilità delle scelte della variante n. 47 con le previsioni del livello strutturale – strategico del vigente P.T.I. (Piano Territoriale Infraregionale) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone, che si può sviluppare attraverso 4 punti:

1) che il Comune dia conto della compatibilità delle previsioni (infrastrutturali e azzonative) contenute nella variante con quelle riportate a livello strutturale strategico del PTI; in particolare andrà esplicitata la compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico comunale in esame rispetto il "CAMPO DI DETERMINAZIONE" come definito nello schema progettuale del PTI, tenendo conto della flessibilità contenuta nella relazione degli obiettivi e strategie del PTI stesso.

2) Per quanto riguarda le previsioni "esterne" al campo di flessibilità andrà dimostrata la loro non sostanzialità rispetto a quanto definito nel PTI tale da poterle considerare a loro volta compatibili con il PTI stesso.

3) Che il Comune dimostri la compatibilità anche della delimitazione dei POA (Piani Operativi Attuativi) operata a livello strategico del PTI.

4) Che le dimostrazioni di compatibilità dovranno essere condivise e assentite anche dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone.

In ordine all'ultimo punto della Riserva n. 1, base all'art. 63 bis comma 13 della LR 5/07, in data 10-11-2014 prot. 0003967 CZI, sono state raggiunte le "Intese" con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone (ALLEGATO 3) e la condivisione ai sensi della LR 3/99, della compatibilità con il Piano Territoriale Infraregionale vigente come specificato nell'ALLEGATO 4.

RISERVA N. 2

Le norme della zona D1 (art. 14) come modificato dalla variante, prevedono la possibilità di attuare la zona D1e in via alternativa con un PAC di iniziativa pubblica o privata, o mediante il PTI.

Posto che l'art. 12 co. 7 del DPRReg 086/Pres del 20-03-2008 prevede che fino all'adozione dei PTI i Comuni possano provvedere direttamente alla formazione del PAC, la Regione ritiene sia necessario stralciare la possibilità di attuare la zona D1e anche con PAC di iniziativa privata.

Ne consegue che la previsione di una convenzione tra privato e Comune, prevista al co. 15° .6.1. dell'art. 14 delle NTA, ed i relativi contenuti vadano stralciati.

RISERVA N. 3

Il Comune evidenzia che la zona ad Est della ferrovia è stata quasi completamente percorsa da incendi nel corso degli anni, ma che soltanto una porzione di quest'area era bosco.

L'Amministrazione stessa precisa altresì che la parte boscata incendiata non è oggetto di variante urbanistica, infatti, vengono attivati i divieti di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 in forza dei quali in tale area è previsto il mantenimento della vigente destinazione S5e. Il Comune precisa che, essendo la data dell'incendio più recente il 2001, non si potrà procedere a modificare la destinazione d'uso fino al 2016.

Nella relazione illustrativa però non appare la localizzazione dell'area percorsa da incendi e la relativa data dell'evento in relazione alle modifiche di destinazione d'uso operate dalla variante.

La Regione chiede al Comune di fornire uno specifico chiarimento relativo all'assenza di modifica di destinazione d'uso delle aree percorse da incendio nel periodo di divieto definito dalla vigente normativa in materia di incendi boschivi.

Visti i contenuti delle riserve regionali come sopra riportate per estratto, ed esaminate gli stessi, è stato redatto l'elaborato "ALLEGATO 4" che fa parte integrante del presente atto, associato all'ALLEGATO 3 "Intese".

Riguardo la procedura di VAS, entro il termine fissato per le osservazioni sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione FVG - Direzione Centrale ambiente, energia e politiche della montagna - Servizio valutazione di impatto ambientale con nota ns Prot. n. 21473/P dd. 22/07/2014, è pervenuto il parere sulla valutazione di incidenza;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina in data 20-05-2014 prot.com.le 19096 ha espresso parere favorevole, con la raccomandazione che lungo la nuova bretella di collegamento si provveda a piantumazioni atte a mascherare la viabilità, nel contenasto in cui si inserisce, e utili come barriera naturale fonoassorbente.

Gli altri Enti consultati ed indicati nella DG 77/268 del 05-11-2012 come Enti territorialmente interessati si erano espressi con parere vincolante ai fini della redazione del Rapporto Ambientale che è stato integrato e adottato con DC 19/67 del 17/10/2013 contestualmente alla variante urbanistica, e quelli da coinvolgere successivamente (nel caso specifico solo nella procedura di VAS e non anche quella di verifica preliminare), quali Legambiente, WWF, LIPU non si sono espressi in merito.

In base all'art. 15 1° comma del DLgs 152/06, l'Autorità competente, con propria DG 69/224 del 10-11-2014 ha espresso il proprio PARERE MOTIVATO tenendo conto della documentazione, delle osservazioni e dei pareri pervenuti (ALLEGATO 5):

In base agli articoli 16 e 17 del DLgs 152/06, è stato predisposto un elaborato avente per oggetto "Dichiarazione di sintesi" (ALLEGATO 6) in cui sono stati illustrati i modi in cui le considerazioni ambientali pervenute sono state integrate negli elaborati di variante in oggetto, di come si è tenuto conto del rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni e che soluzione finale è stata adottata alla luce delle alternative possibili, nonché le misure adottate per il monitoraggio.

In base all'art.18 del DLgs 152/06 è stato redatto l'elaborato avente per oggetto "criteri ed azioni di monitoraggio" (ALLEGATO 7), che assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'approvazione della variante n. 47 e dei futuri piani attuativi sull'area, in modo da individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare opportune misure correttive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione di cui sopra;

VISTE le Riserve regionali vincolanti approvate con delibera della Giunta Regionale n. 1859 del 10 ottobre 2014, su parere n. 040/14 del 06-10-2014 della Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, in ALLEGATO n. 2, si ritiene di esprimere in merito le valutazioni descritte puntualmente "nell'ALLEGATO 4" al presente atto che è unito all'Allegato 3 "intese";

VISTA l'opposizione registrata al protocollo speciale n. 01 - prot. gen. 3912 del 03-02-2014 presentata dalla Società V.AR.VIT. IMMOBILIARE S.r.l., Società controllata dalla Vescovini Group S.p.A., a nome di Federico Vescovini presidente e legale rappresentante (ALLEGATO 1) con la quale l'opponente, quale nuovo proprietario dei terreni interessati dalla previsione della variante fa notare che questi ricadono in un'area contigua a quella dello stabilimento industriale e necessaria per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, in particolare fa notare l'importanza dei terreni per la realizzazione di un parco fotovoltaico spostando quello esistente e di conseguenza liberando terreni produttivi per un futuro ampliamento dello stabilimento.

Richiede a tal fine una modifica specifica alla normativa tecnica di PRGC (art. 14 comma 15a) - sottozona D1e "Bacino di Panzano" affinché sia consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) anche se tale norma è già prevista dal PRGC vigente. Nel contempo chiede che tutta l'area di proprietà caratterizzata da questa variante come zona "S5e", a partire dal confine con lo stabilimento esistente venga trasformata in zona "D1e" motivando che gli standard previsti a verde (che verrebbe ridotto) sono ampiamente soddisfatti.

All'opposizione si controdeduce che in tutte le zone classificate D1 nelle varie categorie, salvo deroghe previste nelle singole sottozone, l'art. 14 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti del PRGC consente la realizzazione di impianti per la produzione di energia che utilizzino fonti di tipo eolico, idrico, solare e trattamento di alghe, quest'ultimo ammesso esclusivamente nella zona D1ab. Ciò è stato detto specificatamente anche nel testo dell'opposizione.

Si propone quindi di NON ACCOGLIERE l'opposizione prot. spec. n. 1 riguardante la parte relativa alla modifica della normativa e l'inserimento nella stessa la possibilità di realizzare un parco fotovoltaico, perchè "Inconferente" in quanto la norma esiste già e riguarda tutte le zone D1 del territorio comunale e non ci sono ostacoli normativi alla realizzazione di quanto previsto dalla medesima.

Si controdeduce e si propone di NON ACCOGLIERE l'opposizione prot. spec. n. 1 per la parte riguardante la modifica di tutta l'area di proprietà da trasformare in "D1e" a Nord e a Sud dell'area di sedime della nuova bretella di collegamento tra la via dei Canneti e la via dell'Agraria perchè già una cospicua porzione di territorio prima classificato in zona S5e è stato trasformato in zona "D1e" con questa variante per consentire l'utilizzo più razionale dell'area di proprietà privata.

Per contro l'Amministrazione Comunale intende NON rinunciare alla proprietà di un'area verde come da Accordo di Programma tra il Consorzio Industriale, il Comune di Monfalcone e l'allora proprietario delle aree Società De Franceschi SPA del 2011 avente per oggetto: *“la realizzazione della nuova viabilità stradale per la porzione compresa tra l'incrocio di via dei Canneti con via dei Boschetti e la via Agraria e di un nuovo raccordo ferroviario a servizio dell'area Ansaldo Sistemi Industriali (ora Nidec-Asi) e l'area Fincantieri con origine dal raccordo ferroviario esistente e la realizzazione del nuovo insediamento industriale a servizio della nautica in Comune di Monfalcone”*.

L'oggetto dell'Accordo era la realizzazione della nuova bretella stradale ed un nuovo raccordo ferroviario su aree di proprietà De Franceschi frazionate in zone D1e – D1d – S5e da modificare in un'unica destinazione D1e con apposita variante urbanistica – escluse le aree percorse da incendi.

L'accordo prevedeva altresì i seguenti impegni di ciascuno:

- il Comune di Monfalcone, a modificare il PRGC e successivamente a predisporre uno strumento attuativo su autorizzazione del Consorzio Industriale, ai sensi dell'art. 12 comma 7 del DPR n. 086/2008;
- il Consorzio Industriale, ad eseguire e completare le infrastrutture a rete esistenti per il nuovo raccordo ferroviario con origine dal raccordo ferroviario esistente;
- De Franceschi SpA a CEDERE a titolo GRATUITO al Comune di Monfalcone tutte le aree di sedime del progetto della nuova sede stradale e quelle fino al confine con lo stabilimento SBE Varvit per compensare l'area "S5e" trasformata in zona D1e e al Consorzio CEDERE a titolo GRATUITO tutte le aree di sedime del nuovo raccordo ferroviario.

In base a quanto contenuto nell'Accordo l'area circostante la strada è stata inserita in zona S5e, anche per non perdere la continuità del Parco urbano già di proprietà comunale. In più la nuova zona "S5e" ricade parzialmente in "zona boscata - percorsa da incendio" dove sono ammessi solo gli interventi di opere pubbliche per "la salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità" (Legge 353/2000) e con Nulla Osta della competente Direzione Regionale (LR 8/77).

L'opera pubblica in questo caso è la strada di collegamento tra la via dei Canneti e la via dell'Agraria e l'interesse pubblico, oltre a quello di far convogliare su questa asta viaria il traffico pesante da e per Fincantieri e Ansaldo (ora Nidec-Asi) sollevando gli abitati di Bistrigna e di Panzano, nonché la zona S5e circostante (così come proposta dalla presente variante) che diverrà pubblica e che costituirà barriera visiva ed acustica tra la zona D1e e la strada a Sud, e tra la zona D1ab e la strada a Nord.

Il nuovo proprietario nonché opponente, con la sua richiesta ha acquisito i terreni vincolati da un Accordo di Programma attraverso il quale è doveroso rispettare gli impegni presi.

VISTE le "INTESE" raggiunte con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone ai sensi dell'art. 63 bis comma 13 della LR 5/07 nonché la condivisione ai fini della compatibilità con il Piano Territoriale Infracregionale vigente di cui alla LR 3/99 dd. 0003967 prot. CZI dd. 10-11-2014 (ALLEGATO 3);

PRESO ATTO che con DG 69/224 del 10-11/2014 l'Autorità competente ha espresso il proprio "parere motivato" in ordine alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 16 1° comma del DLgs 152/06 che qui si allega quale parte integrante del presente atto (ALLEGATO 5);

VISTA la "Dichiarazione di sintesi" (ALLEGATO 6) di cui agli articoli 16 e 17 del DLgs 152/06 in cui sono stati illustrati i modi in cui le considerazioni ambientali pervenute sono state integrate negli elaborati di variante in oggetto, di come si è tenuto conto del rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni e

che soluzione finale è stata adottata alla luce delle alternative possibili, nonché le misure adottate per il monitoraggio;

VISTO l'elaborato "criteri ed azioni di monitoraggio" (ALLEGATO 7) di cui all'art. 18 del DLgs 152/06 che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'approvazione della variante n. 47 e dei futuri piani attuativi sull'area, in modo da individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare opportune misure correttive.

VISTO il DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 5/2007 e regolamento di attuazione DPRReg 086/2008;

VISTO il Piano Territoriale Infraregionale - nella sua componente di livello Strutturale Strategico approvato con DPRReg. 0313/Pres del 15-09-2005;

VISTO il PRGC vigente,

DELIBERA

1. di NON RECEPIRE la Riserva n. 1 per le motivazioni espresse nell'Allegato 2 al presente atto, e di ribadire che la previsione della variante n. 47 è compatibile con le previsioni del Livello Strutturale Strategico del vigente Piano Territoriale Infraregionale di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone, come da intese sottoscritte in data 10-11-2014 in Allegato 3 al presente atto;

2. di NON RECEPIRE la Riserva n. 2 per le motivazioni espresse nell'Allegato 2, e di ribadire che la previsione normativa specifica della variante n. 47 è in linea con la normativa delle altre zone D1 fin dall'approvazione del PRGC nel 2000.

3. di RECEPIRE la Riserva n. 3 e di modificare e precisare meglio nella Relazione di Variante al paragrafo 3.3. "Vincoli" la parte riguardante "l'area percorsa da incendi" e le due figure sottostanti il paragrafo come proposto nell'Allegato 2 al presente atto.

4. di NON ACCOGLIERE l'opposizione n. 1 (Allegato 1) registrata al protocollo speciale n. 01 - prot. gen. 3912 del 03-02-2014 presentata dalla Società V.AR.VIT. IMMOBILIARE S.r.l., Società controllata dalla Vescovini Group S.p.A., a nome di Federico Vescovini presidente e legale rappresentante, per la parte che riguarda la modifica della normativa per l'inserimento nella stessa della possibilità di realizzare un parco fotovoltaico perchè è inconferente in quanto la norma di PRGC esiste già e riguarda tutte le zone D1 del territorio comunale.

5. di NON ACCOGLIERE l'opposizione n. 1 (Allegato 1) per la parte riguardante la modifica di tutta l'area di proprietà da trasformare in D1e perchè già una cospicua porzione di territorio prima classificato in zona S5e è stato trasformato in zona "D1e" per consentire l'utilizzo più razionale dell'area di proprietà privata. Per contro l'Amministrazione Comunale, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e i precedenti proprietari accettando e sottoscrivendo l'Accordo di Programma del 2011 si sono impegnati, ciascuno per la propria parte a far sì che l'opera pubblica vada a buon fine.

Il nuovo proprietario nonchè opponente, ha acquisito i terreni vincolati da un Accordo di Programma verso il quale è doveroso rispettare gli impegni presi.

6. di fare proprio il Parere Motivato (Allegato 5) di cui all'art. 15 del DLgs 152/06 così come espresso con DG 69/224 del.10-11-2014 ed approvare conseguentemente le modifiche all'elaborato "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE" della variante in oggetto;

7. di APPROVARE la Dichiarazione di sintesi (Allegato 6) di cui agli artt. 16 e 17 del DLgs 152/06 in cui sono stati illustrati i modi in cui le considerazioni ambientali pervenute sono state integrate negli elaborati di variante in oggetto, di come si è tenuto conto del rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni e

che soluzione finale è stata adottata alla luce delle alternative possibili, nonché le misure adottate per il monitoraggio;

8. di APPROVARE l'elaborato "criteri ed azioni di monitoraggio" (ALLEGATO 7) di cui all'art. 18 del DLgs 152/06 che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'approvazione della variante n. 47 e dei futuri piani attuativi sull'area, in modo da individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare opportune misure correttive.

9. di APPROVARE, ai sensi dell'art. 63 bis comma 15 della LR 5/07, la variante n. 47 al PRGC adottata con propria delibera n. 19/67 dd. 17-10-2013, e di riconoscere quali elementi costitutivi di "approvazione della variante n. 47 al PRGC", pur non essendo materialmente allegati alla presente, i seguenti elaborati dando atto che gli stessi sono conservati nella piattaforma digitale di questo Comune:

- ZONIZZAZIONE VIGENTE
- ZONIZZAZIONE DI PROGETTO
- RELAZIONE GEOLOGICA
- RAPPORTO AMBIENTALE

e i seguenti elaborati di variante modificati per l'accoglimento di prescrizioni regionali in materia urbanistica e di VAS, allegati invece al presente atto:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA :

- paragrafo 3.3. "Vincoli" la parte riguardante "l'area percorsa da incendi" e le due figure sottostanti il paragrafo in accoglimento della Riserva regionale n. 3 (ALLEGATO 8);

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:

- art. 14 con l'aggiunta dei commi 15a.5.3. e 15a.5.4. a seguito delle osservazioni presentate dagli Enti competenti in materia di VAS e riportate nel Parere motivato di cui al precedente punto 6 (ALLEGATO 9);

10. di incaricare il Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica ed Edilizia di sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore della variante n. 47 al PRGC e di dare atto che verrà predisposta la documentazione per la pubblicazione della decisione finale riguardo la procedura di VAS ai sensi dell'art. 17 del DLgs 152/06 .

11. di concludere la procedura di VAS, precisando fin d'ora che le misure per il monitoraggio verranno seguite nelle fasi progettuali in ordine alle destinazioni d'uso che verranno attuate nell'area tra quelle consentite dallo strumento urbanistico generale comunale.